



# **COMUNE DI FABRICA DI ROMA**

**Provincia di Viterbo**

## **REGOLAMENTO CIMITERIALE**

Approvato con delibera di C.C. n° 12 del 11/05/2012

# INDICE

## Titolo I – Disposizioni Generali

---

### Capo I – Norme Preliminari

- Articolo 1 - Riferimenti Normativi
- Articolo 2 - Oggetto e definizioni
- Articolo 3 - Competenze
- Articolo 4 - Responsabilità
- Articolo 5 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 6 - Atti a disposizione del pubblico

### Capo II - Depositi di osservazione e feretri

- Articolo 7 - Depositi di osservazione
- Articolo 8 - Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 9 - Verifica e chiusura feretri
- Articolo 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 11 - Fornitura gratuita di feretri e servizi
- Articolo 12 - Piastrina di riconoscimento

### Capo III - Trasporti funebri

- Articolo 13 - Modalità di trasporto e percorso
- Articolo 14 - Mezzi dei trasporti funebri e orari
- Articolo 15 - Norme generali per i trasporti
- Articolo 16 - Trasferimento di salma senza funerale
- Articolo 17 - Morti per malattie infettive – diffuse o portatori di radioattività
- Articolo 18 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Articolo 19 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Articolo 20 - Trasporto di ceneri ed ossa umane

## Titolo II - Cimiteri

---

### Capo I - Cimiteri

- Articolo 21 - Disposizioni generali – Vigilanza
- Articolo 22 - Reparti speciali nel cimitero
- Articolo 23 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

## **Capo II - Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale**

Articolo 24 - Piano Regolatore Cimiteriale

Articolo 25 - Campi a terra

## **Capo III - Inumazione e Tumulazione**

Articolo 26 - Inumazione

Articolo 27 - Cippo

Articolo 28 - Tumulazione

Articolo 29 - Deposito provvisorio

## **Capo IV - Esumazioni ed Estumulazioni**

Articolo 30 - Esumazioni ordinarie

Articolo 31 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Articolo 32 - Esumazioni straordinarie

Articolo 33 - Estumulazioni

Articolo 34 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Articolo 35 - Raccolta delle ossa

Articolo 36 - Oggetti da recuperare

Articolo 37 - Disponibilità dei materiali

## **Capo V - Cremazione**

Articolo 38 - Crematorio

Articolo 39 - Modalità di rilascio della autorizzazione alla cremazione

Articolo 40 - Urne cinerarie

## **Capo VI - Pulizia dei cimiteri**

Articolo 41 - Orario

Articolo 42 - Disciplina all'ingresso

Articolo 43 - Divieti speciali

Articolo 44 - Riti funebri

Articolo 45 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi a terra

Articolo 46 - Fiori e piante ornamentali

Articolo 47 - Materiali ornamentali

## Titolo III - Concessioni

---

### **Capo I - Tipologie e Manutenzione delle Sepolture**

- Articolo 48 - Sepolture private
- Articolo 49 - Durata delle concessioni
- Articolo 50 - Modalità di concessione
- Articolo 51 - Uso e manutenzione delle sepolture private

### **Capo II - Divisione, Subentri, Revoca, Decadenza, Estinzioni**

- Articolo 52 - Divisione e subentri
- Articolo 53 - Revoca
- Articolo 54 - Decadenza
- Articolo 55 - Estinzioni

## Titolo IV - Lavori privati nei Cimiteri – Imprese pompe funebri

---

### **Capo I - Imprese e lavori Privati**

- Articolo 56 - Accesso al cimitero
- Articolo 57 - Responsabilità
- Articolo 58 - Recinzione di aree- Materiali di risulta
- Articolo 59 - Introduzione e deposito dei materiali
- Articolo 60 -Orario di lavoro
- Articolo 61 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Articolo 62 - Vigilanza

### **Capo II - Imprese pompe funebri**

- Articolo 63 - Funzioni
- Articolo 64 - Divieti

## Titolo V - Disposizioni varie e finali

---

### **Capo I - Disposizioni varie**

- Articolo 65 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero
- Articolo 66 - Mappa
- Articolo 67 - Annotazioni in mappa

- Articolo 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 69 - Schedario dei defunti
- Articolo 70 - Scadenario delle concessioni

## **Capo II - Norme transitorie e disposizioni finali**

- Articolo 71 - Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 72 - Cautele
- Articolo 73 - Concessioni pregresse
- Articolo 74 - Sepolture private a tumulazione pregresse -Mutamento del rapporto  
concessorio
- Articolo 75 - Violazioni
- Articolo 76 - Disposizioni finali

# TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

## CAPO I - NORME PRELIMINARI

### ARTICOLO 1

#### Riferimenti Normativi

La presente normativa regolamentare è formulata in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria), delle circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998, della Legge n. 130 del 30/03/2001, del Decreto del Ministero della Salute del 9/07/2002, del D.P.R. n. 254 del 10/07/2003 e del D.Lgs n. 81 del 19/04/2008.

### ARTICOLO 2

#### Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, dirette a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei Cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Le definizioni contenute nel presente regolamento hanno il seguente significato:

2.1 per **feretro** si intende il contenitore dove viene riposta la salma da seppellire e risulta di struttura e qualità dei materiali diversi a seconda del tipo di sepoltura o pratica funebre;

2.2 per **inumazione** si intende la sepoltura della salma in terra, in campo comune o in concessione;

2.3 per **tumulazione** si intende la sepoltura della salma in loculo o tomba;

2.4 per **traslazione** si intende il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o in altro Cimitero;

2.5 per **esumazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei da terra;

2.6 per **estumulazione** si intende l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo ;

2.7 per **colombario** si intende un manufatto destinato ad accogliere ossa provenienti da esumazioni od estumulazioni e ceneri provenienti da cremazioni raccolte nelle apposite urne;

2.8 per **ossario** comune si intende un luogo, dove accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per i quali gli aventi titolo non hanno chiesto diversa destinazione;

### **ARTICOLO 3 Competenze**

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono concessi in gestione a società private mediante espletamento di apposita gara.

### **ARTICOLO 4 Responsabilità**

1. Il Gestore cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

### **ARTICOLO 5 Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico esplicitamente classificati come tali dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti a carico del Comune sono compresi:
  - a) la visita necroscopica (su richiesta dell' Autorità Giudiziaria);
  - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
  - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18, comma 1;
  - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
  - e) la dispersione delle ceneri secondo le normative vigenti;
  - f) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari, sentiti i servizi sociali comunali, non risultino in grado di sostenere la spesa;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe applicate dal Gestore.
4. I prezzi per i servizi a pagamento vengono stabiliti annualmente, entro e non oltre il 30 dicembre di ogni anno, con determina del responsabile dell'Ufficio comunale preposto sulla base degli indici Istat.

### **ARTICOLO 6 Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso l'Ufficio del Cimitero e l' Ufficio Comunale competente è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10.09.1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre custoditi e visionabili dagli aventi diritto nell'ufficio del Cimitero:
  - a) l'orario di apertura e chiusura;
  - b) copia del presente regolamento;
  - c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione a causa di incuria;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E FERETRI

### ARTICOLO 7 Depositi di osservazione

1. Il Concessionario provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee, compresi i familiari.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Servizio di Medicina Legale dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n°185.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

### ARTICOLO 8 Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma. Tuttavia, madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva ricompresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.



5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Medicina Legale della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

## **ARTICOLO 9**

### **Verifica e chiusura feretri**

1. Alla chiusura del feretro provvede la ditta incaricata di pubblico servizio ai sensi del DPR n. 285/90.
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
3. La ditta incaricata, a garanzia della integrità del feretro, provvede all' apposizione di un sigillo.

## **ARTICOLO 10**

### **Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. In particolare:
  - a) per inumazione il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità, preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.; le tavole non devono avere fondo intagliato e uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all' art. 75 del D.P.R. n. 285/1990; i feretri provenienti da altri Comuni o estumulati, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
  - b) per tumulazione: la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi o strutturali di cui al D.P.R. n. 285/1990;
  - c) per trasferimento: da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 Km., o all' estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché agli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto è per o dall'estero;
  - d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. n. 285/1990;
  - e) per cremazione: la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) per trasporti interni al Comune di decesso e per trasporti eseguiti entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
  - f) in ogni altro caso e per i trasporti di salme morte per malattia infettiva – diffusiva la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Il rinnovo del feretro o il rivestimento totale va effettuato con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660. Se destinata alla cremazione, è sufficiente che la salma venga depositata all'interno di una apposita cassa di cartone avente i requisiti dettati dall' Autorità Sanitaria.

3. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata. Qualora nel trasferimento sia stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata, nella parte superiore della cassa metallica, un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

4. Nell' inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n.285/1990.

5. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **ARTICOLO 11**

#### **Fornitura gratuita di feretri e dei servizi**

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all' art.10 lettere a) e lettera e), nonché il servizio di trasporto e pubblica affissione, per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non risulti reclamo da parte di familiari.

2. Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dai competenti uffici comunali (Servizio sociale e Polizia Locale), che ne hanno la responsabilità civile, sulla scorta delle informazioni assunte o già a disposizione.

### **ARTICOLO 12**

#### **Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte o di rinvenimento e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra targhetta di materiale indelebile resistente (refrattario per feretri da cremare, piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO III**

### **TRASPORTI FUNEBRI**

### **ARTICOLO 13**

#### **Modalità di trasporto e percorso**

1. I criteri generali, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo

stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, per la pubblica sicurezza, ai veicoli dei pompieri e dei servizi urgenti di assistenza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualsiasi modo il passaggio di un corteo funebre.

5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del competente ufficio comunale, prenderà accordi con il Comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Mezzi dei trasporti funebri e orari**

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR n. 285/1990.

2. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane, tenendo conto degli orari di apertura e chiusura cimiteriale.

3. In caso di pluralità di richieste, il Responsabile del competente Ufficio Cimiteriale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle stesse, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, o, altrimenti, delle indicazioni dei familiari.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Norme generali per i trasporti**

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.10.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il Cimitero compresa copia del documento di identità del concessionario del loculo o cappella dove il feretro deve essere riposto.

3. Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria per i feretri provenienti da altri Comuni.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Trasferimento di salme senza funerale**

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con appositi mezzo, aventi le caratteristiche di cui agli artt.. 19 e 20 del DPR. n. 285/1990.

2. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata e senza corteo.

3. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero di nati morti, di feti, di resti anatomici sono eseguiti con l'impegno del mezzo di cui al primo comma.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività**

1. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

2. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Medicina Legale dell'ASL. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **ARTICOLO 18**

##### **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

1. Il trasporto di salme nel cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati e autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficio Cimiteriale; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo apposto sulla cassa.

5. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

#### **ARTICOLO 19**

##### **Trasporti all'estero o dall'estero**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 285/1990, nel secondo quelle di cui agli artt. 28e 29 dello stesso Regolamento.

2. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all' art.14, comma 2, del DPR n. 285/1990 che permangono a carico della ASL.

## **ARTICOLO 20**

### **Trasporto di ceneri ed ossa umane**

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro sistema, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente in materia.

## **TITOLO II - CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **ARTICOLO 21**

##### **Disposizioni generali –Vigilanza**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie di cui al R.D. del 27.07.1934, n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero Comunale.
2. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dai Cimiteri salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 101,102 e 105 del DPR n. 285/1990.
3. L'ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.
4. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della L. 8.06.1990, n. 142.
5. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salma, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
6. Competono esclusivamente al Gestore le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285/1990, mentre spetta al Comune la funzione di supervisione.

#### **ARTICOLO 22**

##### **Reparti Speciali nel Cimitero**

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell' area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

### **ARTICOLO 23**

#### **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o ovunque decedute, purché, al momento della morte, avevano la propria residenza nel Comune da almeno cinque anni.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.

## **CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

### **ARTICOLO 24**

#### **Piano Regolatore**

1. Ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27/07/1934 n. 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge n. 166/2002, per ciascun cimitero il Consiglio Comunale delibera il piano regolatore cimiteriale che recepisce la necessità del servizio per l'arco temporale di almeno 20 anni.
2. Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale in base ai dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche tenendo conto dei dati resi noti da organismi nazionali competenti;
  - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura e sistema di inumazione e di tumulazione, di cellette ossarie, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
3. Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate nel primo impianto.

### **ARTICOLO 25**

#### **Campi a terra**

1. Il cimitero ha campi a terra destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990.
3. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, il Sindaco emana apposita ordinanza.

## **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

### **ARTICOLO 26 Inumazione**

1. Le sepolture per inumazione vengono concesse agli aventi diritto previo pagamento della tariffa deliberata dal Comune.

### **ARTICOLO 27 Cippo**

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo, da realizzarsi su indicazioni del Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, delle date di nascita e di morte del defunto, e con eventuale fotografia. A richiesta del privato può essere autorizzata, se conforme al progetto comunale, l'installazione di lapide con tipologie indicate dal competente ufficio comunale.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti addetti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/1990.

### **ARTICOLO 28 Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione dietro pagamento della tariffa deliberata dal Comune e secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70, larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e della circolare ministeriale del 24/06/1993, n. 24.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.

5. La tumulazione rientra tra i servizi da eseguire a cura del Gestore il quale dovrà provvedere con proprio personale. Le tariffe da riconoscere al Gestore sono quelle previste dal Capitolato di Appalto aggiornate secondo i dati ISTAT. Per la tumulazione in loculi già dati in concessione e nei quali esiste già una salma, per cui dovrà essere rimossa la lapide esistente per poter eseguire una nuova tumulazione, detta operazione dovrà essere eseguita alla presenza degli aventi diritto per verificare i lavori e le eventuali modifiche da apportare.
6. La tumulazione avverrà lo stesso giorno in cui svolgono le esequie funebri.

## **ARTICOLO 29**

### **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone e la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero. L'importo del canone e quello del deposito cauzionale sono stabiliti in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità (all'interno del Vecchio Cimitero ove ne sussistano le possibilità);
  - b) per coloro che devono effettuare lavori privati di ripristino di tombe;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato. In tal caso la somma pagata a titolo di deposito provvisorio dovrà essere detratta dal costo di acquisto del loculo.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Comune limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 (diciotto) mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 (trenta) mesi.
4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, il cui originale va conservato presso l'ufficio cimiteriale.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Comune, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e cinerarie.

## **CAPO IV**

### **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

## **ARTICOLO 30**

### **Esumazioni ordinarie**

1. Nel cimitero il turno ordinario di esumazione è di 10 (dieci) anni così come previsto dall'art. 82 del DPR n. 285/1990.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, preferibilmente nei mesi da febbraio a novembre, escludendo i mesi di luglio e agosto.



3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **ARTICOLO 31** **Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. E' compito del Gestore autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Gestore curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo a terra è fissato con comunicazione di servizio da affiggere con congruo anticipo all'Albo Cimiteriale e sul luogo di sepoltura.

### **ARTICOLO 32** **Esumazione straordinaria**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, in esecuzione di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari, e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990, n.285.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettivo - diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale della Polizia Locale.

### **ARTICOLO 33** **Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 (trenta) anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono quelle che avvengono a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 30 (trenta) anni, oppure su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Gestore cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all' Albo Cimiteriale di ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a colombari, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione di resti mortali, quest'ultimi sono depositi nelle apposite cassette di zinco e collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione nel campo a terra previa apertura della cassa di zinco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'Ufficio Comunale può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla precedente. Per le salme destinate alla cremazione verranno attivati contatti con i famigliari per i pareri di rito.

9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

### **ARTICOLO 34**

#### **Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente con la deposizione delle ossa in ossario comune.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti mortali a mezzo di contenitore, lo stesso dovrà essere fornito dal famigliare.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento preventivo, verso il Gestore, della somma prevista dalla tariffa prevista dal Capitolato di Appalto aggiornata secondo le variazioni ISTAT.

4. Per le esumazioni e le estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale impiegato, relativa alle operazioni svolte.

5. Tutti i servizi a pagamento compresi nel capitolato di gestione dovranno essere pagati preventivamente, dandone ricevuta di avvenuto pagamento al concessionario.

### **ARTICOLO 35**

#### **Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **ARTICOLO 36**

#### **Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto, al momento della richiesta dell'operazione e comunque prima che essa sia eseguita, possono darne avviso al Gestore che curerà il servizio di custodia.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti dell'Ufficio Cimiteriale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Gestore che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso detto termine potranno essere liberamente alienati dal Gestore e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

### **ARTICOLO 37**

#### **Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 30 (trenta) giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, dovranno essere smaltite secondo le norme in vigore in materia di resti cimiteriali.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Gestore all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo indicato dal Comune.

### **CAPO V**

#### **CREMAZIONE**

### **ARTICOLO 38**

#### **Crematorio**

1. Si dà atto che il Comune recepisce la legge 30 marzo 2001, n.130 che ha introdotto una nuova disciplina in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri e l'art. 162 della L.R. n. 4/2006.
2. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

### **ARTICOLO 39**

#### **Modalità di rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione di cui all'art. 3 della legge n. 130/2001 è rilasciata, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Il familiare che intende richiedere l'affidamento delle ceneri, deve presentare istanza al competente Ufficio Comunale, indicando il luogo di conservazione delle stesse, con l'obbligo di informare l'Amministrazione medesima nel caso di eventuale variazione del luogo indicato all'atto della richiesta e risultante nel verbale di consegna dell'urna.
3. L'istanza di affidamento dell'urna cineraria dovrà altresì contenere:
  - la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia.
4. Ove il defunto abbia manifestato la volontà di affidare le proprie ceneri ad un familiare senza peraltro, individuarlo, questi si intende individuato nel parente più prossimo ai sensi degli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile.

5. Nel caso in cui la persona affidataria non intendesse più conservare l'urna cineraria, essa può essere trasferita in un Cimitero Comunale.
6. I dati relativi all'affidatario dell'urna cineraria sono annotati in un apposito registro. L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento controlli sul luogo e le condizioni di conservazione dell'urna.
7. Le modalità organizzative di erogazione del servizio di affidamento delle ceneri sono definite con atto regolamentare del competente Settore Comunale.

#### **ARTICOLO 40 Urne Cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, delle date di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata.
3. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso di colombari.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono depositate nell'ossario comune.

### **CAPO VI DISCIPLINA DEI CIMITERI**

#### **ARTICOLO 41 Orario**

L'orario di apertura e chiusura del Cimitero, nonché quello per le visite in genere, è stabilito dal responsabile del competente Ufficio Comunale, d'intesa con il gestore.

#### **ARTICOLO 42 Disciplina dell'ingresso**

1. Nel cimitero è consentito il solo ingresso a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
  - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali non a guinzaglio e non sono muniti di paletta e sacchetto igienico;
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, o che si trovino in condizioni che contrastino con il carattere del Cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. Per motivi di salute od età il Gestore può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

#### **ARTICOLO 43 Divieti Speciali**

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:

- a) tenere contegno chiassoso, cantare e parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentali, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli spazi appositi o contenitori, nonché accumulare la neve a tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (anche con l'offerta di servizi e/o oggetti), distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Gestore e, ove occorra (cortei e operazioni cimiteriali), dell'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Gestore
- n) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, ove ne sussistano i presupposti, denunciato alla Polizia Locale o all'Autorità Giudiziaria.

#### **ARTICOLO 44** **Riti Funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Gestore.

#### **ARTICOLO 45** **Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi a terra**

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal competente Ufficio Comunale, in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissa i criteri generali.

2. Ogni epigrafe dovrà rispettare quelle previste dal progetto e controllata dal Gestore con la supervisione del Comune e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A

tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto delle opere.

**3.** Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

**4.** Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

**5.** Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

**6.** Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

**7.** E' consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è parimenti consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, purché non superino le altezze stabilite e non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **ARTICOLO 46**

##### **Fiori e piante ornamentali**

**1.** Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono debbono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecoroso il cimitero, il personale del gestore provvederà a toglierli o sradicarli e alla loro conseguente distruzione.

**2.** Nel Cimitero Comunale ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe, da parte del personale del Gestore

**3.** Il personale del Gestore provvede alla rimozione dei vasi contenenti piante e fiori deposti lungo i viali di accesso ai loculi poiché costituiscono intralcio e pericolo per i visitatori.

#### **ARTICOLO 47**

##### **Materiali ornamentali**

**1.** Il personale del Gestore provvede alla rimozione d'ufficio, delle lapidi e copri tomba indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere pericolanti e non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

**2.** Il Gestore dispone il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col trascorrere del tempo, siano divenuti indecorosi.

**3.** I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o affissione per un mese di apposito avviso all'ingresso del cimitero o all' Albo Comunale contenente l'invito al ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro.

### **TITOLO III - CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

#### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

## **ARTICOLO 48** **Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti del Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. I lavori eseguiti direttamente dal concessionario o da suo incaricato dovranno essere ultimati entro due anni dalla stipula dell'atto di concessione con il Comune.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi e colombari).
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa deliberata dal Comune.
6. Il diritto d'uso di aree o manufatti del concessionario deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
  - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili, gli estremi identificativi delle salme che occuperanno i loculi che dovranno avere con il concessionario un grado di parentela diretta ascendente/discendente fino al secondo grado e collaterale e affine di primo grado;
  - b) la durata;
  - c) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
  - d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

## **ARTICOLO 49** **Durata delle Concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990.
2. La durata è fissata:
  - a) in 70 anni più 30 dall'ultima tumulazione per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
  - b) in 30 anni per i colombari;
  - c) in 99 anni per i loculi.
3. Allo scadere della concessione si provvede alla estumulazione delle salme ivi tumulate conformemente a quanto dettato dall'art.86 del DPR n. 285 del 10/09/1990, e quindi gli eredi aventi diritto possono acquistare un loculo ossario per tumularvi i resti mortali o tumulare gli stessi in vecchi loculi di loro concessione. A richiesta degli interessati, salvo indisponibilità, è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa.

4. Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della prima sepoltura, o antecedente se la sepoltura sia già avvenuta.

## **ARTICOLO 50**

### **Modalità di concessione**

1. L'assegnazione della concessione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando, come criterio di priorità la data di presentazione della domanda, la presenza di un familiare defunto, il ricongiungimento di familiari.
2. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità, la presenza di una o più salme da tumulare seppellite temporaneamente in loculo o tomba privata e la data di presentazione della domanda di concessione.
4. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, nell' ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 70% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
5. La concessione di cui ai commi che precedono può essere rilasciata:
  - a) ai nati a Fabrica di Roma, anche se residenti altrove;
  - b) ai residenti nel Comune di Fabrica di Roma da almeno cinque anni ed ai parenti discendenti o ascendenti in linea retta fino al II° grado e collaterali di I° grado;
  - c) ai morti nel territorio Comunale;
  - d) alle persone decedute in case di riposo o altri istituti dove per legge abbiano dovuto prendere la residenza ma che comunque prima del ricovero erano già residenti nel Comune di Fabrica di Roma da almeno cinque anni.
6. Qualora per qualsiasi ragione il rilascio della concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale di cui al precedente comma 4.

## **ARTICOLO 51**

### **Uso e manutenzione delle sepolture private**

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate.
3. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il competente Ufficio Comunale, concordemente con il Gestore, ritenga di prescrivere in quanto valutati indispensabili od opportuni sia per motivi di decoro, che di sicurezza o di igiene.

## **CAPO II**

### **DIVISIONE, SUBENTRI, REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

## **ARTICOLO 52**



## **Divisione e subentri**

- 1.** Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2.** La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n.15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3.** Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia, per sé e/o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei Concessionari residuali.
- 4.** La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di imputabilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 5.** Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 6.** In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 7.** L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti degli aventi diritto, che assumono la qualità di concessionari. Indifetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 8.** Trascorso il termine di (2) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- 9.** La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titoli per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizione a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 10.** Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 99 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

## **ARTICOLO 53 Revoca**

- 1.** Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2.** Verificandosi le ipotesi di cui al comma precedente, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento, da parte del Comune, dei relativi presupposti e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria

concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in una zona o in una costruzione individuate dal competente Ufficio comunale, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

**3.** Per l'esecuzione del provvedimento l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario se noto, o in difetto, effettuare, almeno un mese prima, la pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## **ARTICOLO 54 Decadenza**

**1.** La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.

**2.** La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) e f) del precedente comma 1, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; ove, invece, irreperibili, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

**3.** La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base agli accertamenti circa la sussistenza dei relativi presupposti da effettuarsi a cura del competente Ufficio comunale.

**4.** Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco dispone, se del caso, la traslazione delle salme, dei resti, delle ceneri nel campo comune, dopodiché dispone per la demolizione delle opere o il loro restauro tenendo conto dello stato delle stesse, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

## **ARTICOLO 55 Estinzione**

**1.** Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del DPR 10.09.1990, n.285.

**2.** Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune e nell' ossario comune.

## TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

### CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### **ARTICOLO 56 Accesso al Cimitero**

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni, restauri, manutenzioni, apposizioni di epigrafi ed arredi funerari, gli interessati si possono avvalere dell'opera di privati imprenditori liberamente scelti.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro presentazione di apposita domanda.
3. La domanda di cui al comma che precede deve specificare il settore dell'impresa (edile, lavorazione marmi, ecc.) ed essere corredata dalla seguente documentazione:
  - a) certificato C.C.I.A.A.;
  - b) atto di notorietà;
  - c) elenco automezzi per i quali si chiede l' accesso;
  - d) elenco degli operai che saranno impiegati nei lavori;
  - e) DURC.
4. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata all'esibizione della polizza assicurativa obbligatoria dell'Impresa che copra eventuali danni a cose o a persone, che possano verificarsi durante i lavori.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento in quanto compatibili. E' altresì tassativamente vietato eseguire foto e riprese senza la previa autorizzazione del gestore.
6. In ogni caso ogni ditta autorizzata dal Comune per l'accesso al cimitero deve presentare al gestore copia delle autorizzazioni comunali all'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 57 Responsabilità**

I concessionari delle sepolture private sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### **ARTICOLO 58 Recinzioni di aree – Materiali di risulta**

1. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Gestore.
3. I materiali di risulta devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o nel luogo indicato dal Gestore secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere.
4. Spetta in ogni caso a carico all'impresa ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **ARTICOLO 59**

##### **Introduzione e deposito dei materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli autorizzati di proprietà dell'impresa (solo gommati), per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Gestore. La sosta di tali mezzi è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare nell'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

#### **ARTICOLO 60**

##### **Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Gestore nel rispetto degli orari di apertura e chiusura del cimitero.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze da sottoporre alla valutazione del Gestore.

#### **ARTICOLO 61**

##### **Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei Defunti**

1. Il Gestore, in occasione della commemorazione dei defunti, detta le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le attività non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo che va dal 25 ottobre all' 8 novembre.

#### **ARTICOLO 62**

##### **Vigilanza**

1. Il competente Ufficio Comunale insieme al Gestore controllano che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. In caso di rilevata difformità, debbono inoltrare idonea comunicazione al Sindaco ai fini dell'adozione, da parte del medesimo, dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. Il competente Ufficio Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

## CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

### ARTICOLO 63 Funzioni

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
  - a) svolgere le incombenze, spettanti alle famiglie in lutto, presso gli Uffici del Cimitero, quelli del Comune e presso le Parrocchie ed Enti di culto;
  - b) fornire feretri, gli accessori relativi e gli arredi (scritte, ceri, lumini, ecc.)
  - c) occuparsi della salma;
  - d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese funebri che operano all'interno del cimitero dovranno, su richiesta, rilasciare certificato della CCIAA, elenco automezzi, elenco personale dipendente della società.

### ARTICOLO 64 Divieti

E' fatto divieto alle imprese di pompe funebri:

- a) di sostare negli uffici e nei locali del Comune e del Cimitero oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti;
- c) di sospendere il servizio già assunto e già predisposto per eventuali contestazioni.

## TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

### CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

#### ARTICOLO 65 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

**3.** Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico;

c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;

d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

**4.** Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti di cui ai commi precedenti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

**5.** Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **ARTICOLO 66**

### **Mappa**

**1.** Presso il competente Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni o dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici, ma depositato su base cartacea.

**2.** La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni.

**3.** Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

## **ARTICOLO 67**

### **Annotazioni in mappa**

**1.** Sulla mappa di cui al precedente articolo viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

**2.** La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari e gli estremi del titolo costitutivo;

e) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;

f) la natura e la durata della concessione;

g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

## **ARTICOLO 68**

## **Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

1. Il Gestore è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR. 10.09.1990, n 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico anche con l'ausilio di strumenti informatici.
2. Ai fini della registrazione di cui al precedente comma il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento deve coincidere con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti nel registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

### **ARTICOLO 69 Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti allo scopo di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici
2. Il competente Ufficio comunale, sulla scorta del registro giornaliero, terrà annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per anno, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto e il numero della sepoltura.

### **ARTICOLO 70 Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.
2. Il competente Ufficio comunale predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza.

## **CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 71 Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base alle norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura cui si riferisce.

4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

## **ARTICOLO 72**

### **Cautele**

1. Chi domanda un qualsivoglia servizio (trasporto, inumazione, cremazione, esumazione, traslazione, ecc.) od una concessione (aree, loculi, colombari) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione sia il Gestore che il Comune sono e restano estranei all'azione che ne consegue, con l'unico obbligo, qualora insorgano dei giudizi, di mantenere inalterato lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non intervenga una sentenza passata in giudicato.

## **ARTICOLO 73**

### **Concessioni pregresse**

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

## **ARTICOLO 74**

### **Sepulture private a tumulazione pregresse - mutamento del rapporto concessorio**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del RD. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento consiliare determina le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per l'emanazione, da parte del Sindaco, dell'atto di riconoscimento.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.



**ARTICOLO 75**  
**Violazioni**

1. Ai sensi degli articoli 7 e 7/bis del D.Lgs n° 267/2000 chiunque violi le disposizioni del presente regolamento è soggetto ad una sanzione amministrativa, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

2 .E' ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00.

**ARTICOLO 76**  
**Disposizioni finali**

Per ogni altro argomento non definito nel presente regolamento si rimanda a quanto stabilito nel DPR n. 285/1990 e s.m.i.